

Decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 - Credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

DOMANDE FREQUENTI

DOMANDE FREQUENTI AMMINISTRATIVE

- 1. Il mantenimento o la riduzione dei dipendenti a tempo indeterminato nei tre o due anni successivi all'assunzione costituisce causa di revoca. In che modo questo dato dovrà essere calcolato?**

Il dato dovrà essere calcolato con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nell'esercizio precedente all'assunzione e nei due/tre esercizi successivi a quello dell'assunzione di personale qualificato. Facendo l'esempio di un solo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato in una piccola o media impresa (quindi la condizione va rispettata per i due esercizi successivi) nel mese di luglio 2012, si rimanda al prospetto seguente:

ANNO	TEMPO INDETERMINATO
2011	n
2012	+1
2013	Maggiore o uguale all'anno 2011 + 1 (n + 1)
2014	Maggiore o uguale all'anno 2013

Dovrà essere garantita inoltre nel medesimo periodo la conservazione dei posti di lavoro riferiti al personale con profili altamente qualificati.

- 2. Fatto salvo l'incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato, costituisce causa di revoca le dimissioni o il licenziamento della persona per la quale è stata ottenuta l'agevolazione, se questa è stata sostituita da una figura con il medesimo titolo?**

La cessazione del rapporto di lavoro può non costituire causa di revoca delle agevolazioni se il dipendente cessato viene sostituito da figura professionale avente le stesse caratteristiche di cui all'art. 2 lett. a) e b) del decreto 23 ottobre 2013. L'impresa dovrà dare comunicazione al Ministero dell'avvenuta

sostituzione, del nominativo del neo assunto e della decorrenza della nuova assunzione entro un massimo di trenta giorni.

3. Come si può verificare il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente a quello di assunzione, se nella nota integrativa non è presente alcun dato relativo all'organico?

La normativa prevede che il dato occupazionale deve essere rilevato dai dati del bilancio approvato dal CdA ed esposti nella nota integrativa. Se l'impresa non è tenuta alla redazione del bilancio o se tali dati non sono rilevabili dalla nota integrativa, il dato occupazionale dovrà essere espresso con riferimento al Libro Unico del Lavoro alla data del 31 dicembre.

Per quanto riguarda il criterio con cui determinare il numero degli occupati complessivi dell'impresa, sia per l'esercizio antecedente a quello dell'assunzione che per quelli successivi, si precisa che se il dato occupazionale è riportato nella nota integrativa al bilancio, questo stesso dato (eventualmente al netto dei pensionamenti intervenuti nell'esercizio) va indicato nell'istanza per il credito d'imposta e, per le successive certificazioni annuali (due per le PMI e tre per le grandi imprese), il dato occupazionale va rilevato con il medesimo criterio utilizzato per il bilancio dell'esercizio precedente all'assunzione. Per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal "libro unico del lavoro" indicando il numero totale dei dipendenti in essere al 31 dicembre.

4. I titoli accademici da allegare all'istanza da chi devono essere firmati digitalmente? Quale documento è necessario allegare (certificato di laurea, certificato di laurea con iscrizioni e durata legale del corso, autodichiarazione...?)

Il titolo accademico deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Il titolo accademico può essere presentato nelle varie tipologie previste, con esclusione dell'autocertificazione.

5. Il personale in possesso di laurea magistrale deve essere impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo o può svolgere anche altre mansioni? Quale documentazione deve essere inoltrata unitamente all'istanza?

Il personale in possesso di laurea magistrale deve essere impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo. Il legale rappresentante dovrà rendere una autocertificazione in tal senso, che deve essere visionata dal "certificatore" e conservata agli atti dell'impresa tra la documentazione contabile da esibire in caso di controlli o ispezioni.

- 6. La certificazione della documentazione contabile può essere resa dal presidente del collegio sindacale o è data facoltà all'impresa anche di avvalersi in alternativa di professionista iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti?**

E' possibile, ma si ricorda che la possibilità di esporre la spesa relativa all'onorario del professionista fino a un importo di € 5.000,00 è riservata solo alle imprese prive di collegio sindacale e non soggette a revisione legale dei conti.

- 7. Una impresa costituita nel 2012 e che ha proceduto nel corso dell'anno all'assunzione di personale qualificato può accedere alle agevolazioni? E quale dato indicherà come occupazione precedente alla data di assunzione?**

E' possibile l'accesso alle agevolazioni e si indicherà un dato pari a zero relativo all'occupazione preesistente.

- 8. Il credito d'imposta per le assunzioni qualificate è cumulabile con eventuali altre agevolazioni ottenute per l'assunzione del medesimo dipendente o per eventuali programmi in cui lo stesso ha operato?**

Il credito d'imposta non costituisce Aiuto di Stato, ad eccezione che per le imprese start-up innovative, incubatori d'impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che accedono alle specifiche risorse finanziarie loro riservate. Pertanto, se il credito è concesso sulle risorse di carattere generale e non su quelle riservate alle suddette tipologie di imprese, non concorre a formare cumulo con altri Aiuti di Stato.

- 9. La dichiarazione sostitutiva del soggetto certificatore deve comprendere anche la certificazione completa del bilancio aziendale e la verifica diretta dell'impiego del personale in attività di ricerca e sviluppo?**

La certificazione riguarda solo i requisiti di accesso alle agevolazioni e la risultanza dei dati amministrativi e contabili dell'impresa nonché, per i due/tre anni successivi all'anno di assunzione, la verifica dell'assenza di cause di decadenza dalle agevolazioni. Per l'impiego del personale in attività di ricerca e sviluppo dovrà prendere visione dell'autocertificazione (*vedi quesito n.5*) del legale rappresentante dell'impresa.

- 10. La trasformazione (qualificazione) di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato è valida?**

Sì, è da considerarsi valida.

- 11. La data di decorrenza della assunzione è da intendersi, nel caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, quella di trasformazione?**

La data considerata è quella della trasformazione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato.

12. In quali casi devono essere allegati i titoli di studio?

Si precisa che i titoli accademici (in formato P7M) devono obbligatoriamente essere allegati all'istanza sia se conseguiti presso università estere sia italiane pubbliche o private.

13. In riferimento al filmato per la compilazione della domanda : mi pare che la compilazione e l'invio siano contestuali nel senso che non è possibile salvare un file da inviare al momento del click. E' corretto? Devo cioè caricare i vari dati prima delle 9.00 del 15 e fare click su inoltra allo scattare delle 9.00.

Come specificato nel comunicato dal 10 settembre sarà possibile solo registrarsi sul portale cipaq.mise.gov.it.

Dalle ore 9.00 del 15/09 sarà possibile inserire i dati del personale assunto e allegare i documenti richiesti anche in sessioni successive.

Il sistema conserva i dati inseriti nelle fasi precedenti all'inoltro.

12/09/2014

14. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta, l'intervento CIPAQ prevede diverse date di apertura dello sportello per la presentazione dell'istanza, quali sono i costi aziendali che posso agevolare relativamente a ciascun periodo di apertura dello sportello? Ad esempio, per un soggetto assunto il 1° ottobre 2012, il costo salariale agevolabile è pari a tre mensilità dell'anno 2012 (ottobre, novembre e dicembre 2012) o al costo salariale sostenuto per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione?

L'impresa può ottenere il credito d'imposta rapportato al costo aziendale sostenuto e relativo alle assunzioni a tempo indeterminato per i soggetti di cui all'art. 24 *comma 1*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione. L'intervento prevede differenti date di apertura per l'accoglimento delle istanze a seconda dell'anno in cui l'impresa abbia assunto il personale qualificato.

Di seguito sono riportate le date in cui è possibile presentare istanza rispettivamente al periodo/anno in cui cade la data di assunzione.

Periodo/Anno di assunzione		Data di apertura sportello per presentazione istanza
dal 26/06/2012 al 31/12/2012	⇒	dal 15/09/2014 al 31/12/2014
nell' anno 2013	⇒	dal 12/01/2015
nell' anno 2014	⇒	dal 11/01/2016

Pertanto, l'impresa presenta l'istanza di accesso alla data di apertura relativa all'anno di assunzione e può indicare il costo aziendale sostenuto per un massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Venendo all'esempio prospettato nel quesito, l'impresa deve presentare istanza nel primo periodo di apertura dello sportello (15/09/2014) e può indicare il costo aziendale sostenuto dal 1° ottobre 2012 fino ad un limite massimo di 12 mesi e quindi fino al 30 settembre 2013.

15. Quali sono i titoli di laurea magistrale che il personale neo assunto deve possedere ai fini dell'accesso al credito d'imposta? Nel caso in cui il personale qualificato sia in possesso invece di lauree del vecchio ordinamento (DL) e lauree specialistiche (LS) come posso verificare l'ammissibilità ai fini dell'accesso all'intervento?

Ai sensi del D.M. 23 ottobre 2013, articolo 2, *comma 1, lettera b*, l'impresa può richiedere l'accesso al credito d'imposta per personale qualificato che sia in possesso di laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico presente nell'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, purché sia impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Diversamente, nel caso in cui il personale assunto sia in possesso di lauree del vecchio ordinamento (DL) o lauree specialistiche (LS), l'impresa dovrà verificare l'ammissibilità attraverso la tabella di equiparazione DL, LS e LM disciplinata dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, la tabella può essere consultata al seguente link: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx>.

16. Un'azienda che ha assunto in data 13 giugno 2012 un profilo rientrante nei parametri del decreto con un periodo di un mese di prova, può essere considerato come contratto a tempo indeterminato iniziato il 13 luglio 2012 oppure occorre considerare la data di assunzione?

La data di riferimento considerata è quella dell'assunzione; pertanto, un'assunzione intervenuta prima del 26 giugno 2012 non rientra tra quelle ammissibili al credito d'imposta.

17. Nel caso di un dipendente assunto con mansioni di ricerca e sviluppo, lo stesso dovrà svolgere esclusivamente queste mansioni anche per i due /tre anni successivi all'assunzione?

Il personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo dovrà essere addetto esclusivamente a tali attività per i due anni (nel caso di PMI) o tre anni (nel caso di grandi imprese) successivi all'assunzione. La predetta condizione deve essere "autocertificata" dal legale rappresentante dell'impresa e l'esistenza dell'autocertificazione deve essere, a sua volta, certificata dal revisore legale o dal Presidente del collegio sindacale; nel caso di imprese start-up innovative e di incubatori certificati, è sufficiente l'autocertificazione del legale rappresentante.

18. Nella certificazione contabile, il revisore si impegna ad aggiornare annualmente la suddetta certificazione ed a inviarla tramite apposita procedura informatica fino alla decorrenza dei termini. In che modo e quando dovranno essere dichiarati tali dati?

Nella certificazione contabile, il revisore dovrà aggiornare il dato riferito al numero degli occupati nei due (nel caso di PMI) o tre anni (nel caso di grande impresa) successivi all'assunzione del personale qualificato e ad attestare altresì nel medesimo periodo il mantenimento dei profili professionali qualificati. Nel caso di assunzioni riferite all'anno 2012, essendo già decorso il termine relativo all'aggiornamento dei dati del primo anno riferito all'assunzione, il revisore (o il legale rappresentante per le imprese start-up e incubatori certificati) dovrà, nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione del credito d'imposta, accedere nuovamente al portale per compilare l'aggiornamento della certificazione contabile, mediante un modello compilabile on line e da firmare digitalmente. Per gli esercizi successivi, l'aggiornamento della certificazione dovrà essere effettuato – sempre con procedura informatica – entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio ovvero, per le imprese che non sono tenute all'approvazione del bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione.

19. Se l'impresa nel 2012 era classificabile come grande impresa e successivamente è diventata PMI, il mantenimento del livello occupazionale deve essere perseguito per due o tre anni?

Per determinare il numero di esercizi (due o tre) per i quali vige l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale, si considera la dimensione dell'impresa alla data di presentazione dell'istanza di accesso al credito d'imposta.

20. Le agevolazioni "de minimis" concesse nel triennio in corso a quali esercizi finanziari devono fare riferimento?

L'impresa appartenente al settore delle start-up innovative o incubatori certificati dovrà, nell'allegato B, indicare le agevolazioni ricevute a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario relativo alla presentazione dell'istanza e nei due precedenti. Le imprese con sede e unità locale ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 dovranno indicare lo stesso dato nella compilazione dell'allegato C.

Tutte le altre imprese, compilando esclusivamente i modelli A e D, non dovranno indicare tale dato.

21. Siamo una start-up innovativa e vorremmo chiarimenti sulla documentazione da inviare.

Le start-up innovative e gli incubatori certificati presentano la documentazione in forma semplificata. Detta semplificazione riguarda la possibilità di "autocertificazione" della documentazione contabile da parte del legale rappresentante dell'impresa senza ricorrere ad un revisore legale. Pertanto anche l'allegato D, oltre l'allegato B, è firmato digitalmente dal legale rappresentante.